

TRIBUNALE DI MACERATA

R.G.N.C. 621/2013

Cou. 1322

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con l'interventi dei magistrati:

- Dr. Alessandro Iacoboni Presidente
- Dr. Luigi Reale Giudice
- Dr.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.)

Esaminati gli atti del procedimento promosso da /.../ , nato a Civitanova Marche /.../ , e da /.../ ata a Casablanca (Marocco) /.../ verso l'atto dell'Ufficiale di stato civile del Comune di Civitanova Marche del /.../ /.../), con il quale è stata respinta la richiesta delle parti di procedere alla pubblicazione del loro matrimonio, attesa la mancanza del nulla osta da parte dell'autorità consolare del Paese di origine della nubenda /.../

sentito il P.M. in sede, intervenuto nel procedimento con atto del 6.4.2013;

rilevato che costituisce fatto notorio che le Autorità consolari marocchine, in caso di diniego del nulla osta per mancanza della conversione all'Islam da parte del futuro sposo (requisito richiesto dalla legislazione del Marocco affinché una cittadina marocchina contragga matrimonio con cittadino straniero), non rilascino una certificazione attestante le motivazioni del diniego alla richiesta di nulla osta, di tal ché, in tali casi, l'Ufficiale di stato civile non è posto nelle condizioni di considerare come non apposte – come disposto nella circolare del Ministero dell'Interno n. 46 dell'11.9.2007 – condizioni al matrimonio contrarie all'ordine pubblico italiano, rimanendo quindi di fatto preclusa l'esecuzione delle pubblicazioni;

ritenuto, tuttavia, che anche in caso di assenza di un formale diniego del nulla osta, specificamente motivato con la mancanza di conversione all'Islam del nubendo, debba essere comunque autorizzata dall'autorità giudiziaria l'esecuzione delle pubblicazioni, laddove non risulti l'esistenza di impedimenti al matrimonio differenti da quello religioso, restando altrimenti irrimediabilmente pregiudicato l'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato nell'ordinamento giuridico italiano;

rilevato che, nel caso di specie, può ritenersi provato (in virtù del fatto notorio di cui sopra) che la carenza del nulla osta da parte delle Autorità marocchine dipenda dalla mancanza di conversione all'Islam del /.../ , in assenza di impedimenti al matrimonio differenti da quello religioso;

ritenuto che un ostacolo di tal genere non possa che collidere con l'ordinamento giuridico



italiano, risolvendosi in una gravissima limitazione all'esercizio di un diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale;
rilevata l'assenza di alcun impedimento alla celebrazione del matrimonio;
rilevato che sia il ricorrente sia la futura sposa risultano godere di libertà di stato;
ritenuto che ciò dia fondamento al potere dell'autorità giurisdizionale italiana di autorizzare comunque l'esecuzione delle pubblicazioni da parte dell'Ufficiale di stato civile competente, e poi la celebrazione del matrimonio;
visti gli artt. 93 e ss. C.c.;
in accoglimento del ricorso,

ordina

al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni del matrimonio tra ~~_____~~, nato a Civitanova Marche (~~_____~~), e ~~_____~~, nata a Casablanca (Marocco) - ~~_____~~ anche in difetto del nulla osta dell'autorità straniera.

Dichiara questo decreto immediatamente efficace.

Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.

Si comunichi.

Macerata, li 15.5.2013.

Il Giudice est. 

Il Presidente 

